

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2013

Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. (13A03258)

(GU n.91 del 18-4-2013)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)» e in particolare, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS e il comma 622, come novellato dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'art. 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e in particolare l'art. 46;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010 n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 che adotta il «Regolamento recante revisione norme dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio

2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successivo decreto di recepimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

Vista l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la Decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'attuazione delle linee guida di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'adozione di un decreto concernente la definizione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, facendo salve le disposizioni attuative già ivi previste in merito: ai profili generali della riorganizzazione di cui al Capo I; agli standard dei percorsi e alle modalità di accesso e certificazione di cui al Capo III; ai piani territoriali di cui al Capo IV; al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al capo V;

Sentite le parti sociali nell'incontro del 26 novembre 2012;

Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 dicembre 2012;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012 - repertorio atti n. 147, con l'accoglimento delle proposte emendative esplicitate nelle premesse del parere e nel documento allegato al parere stesso;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, art. 69, comma 1, in attuazione delle previsioni dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con riguardo ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito IFTS) di cui al Capo III del predetto decreto e concerne:

a) la determinazione delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) l'adozione dei modelli e relative note di compilazione dei certificati di specializzazione tecnica superiore, per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione.

Art. 2

Standard formativi delle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

1. Ai fini della spendibilita' nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi di IFTS di cui al successivo art. 4, e' approvato l'elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale di cui all'allegato C, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio economico del territorio.

2. Al fine di valorizzare pienamente le opportunita' offerte dall'apprendimento in assetto lavorativo e connotare al meglio la dimensione professionalizzante delle specializzazioni tecniche superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in apprendistato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per i giovani e ai sensi dell'art. 7, comma 4 del citato decreto per i lavoratori in mobilita'.

Art. 3

Competenze in esito

1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonche' la spendibilita' delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:

a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D;

b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E.

2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 15

marzo 2010.

3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto già previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

4. In coerenza con quanto definito al precedente comma 2 e ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, l'Allegato B riporta la tabella indicativa della correlazione, a legislazione vigente, tra aree economico-professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori (di seguito ITS), indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali dell'Istruzione e Formazione Professionale e certificati di specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Professionali oggetto, questi ultimi, del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nell'ambito dei piani territoriali di cui al Capo IV del predetto decreto, le specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale possono essere declinate a livello territoriale dalle Regioni e Province Autonome, in coerenza con le indicazioni di cui all'allegato A, nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e in relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e delle professioni territoriali.

6. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite, alla reversibilità delle scelte, al riconoscimento e alla valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi, in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché la registrazione delle competenze certificate sul Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4

Certificati di specializzazione tecnica superiore

1. I certificati di specializzazione tecnica superiore si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 e sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello e delle note di compilazione di cui all'Allegato F.

2. I certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

3. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 5

Regione autonoma Valle d'Aosta
e Province autonome di Trento e Bolzano

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Con l'anno formativo 2013-2014, si avvia, in fase di prima applicazione, il primo ciclo delle attivita' formative finalizzate al conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore secondo quanto indicato nel presente decreto. Le Regioni e PA possono integrare le programmazioni in corso con riferimento agli standard formativi di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. A conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la fase di prima applicazione di cui al comma 1 sara' oggetto di attivita' di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi di IFTS secondo una modalita' coordinata con quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente i percorsi degli ITS.

Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 188

Allegato A

Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento delle
specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello
nazionale e relativi standard minimi formativi

A - Premessa

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
sono finalizzati al conseguimento di un certificato di

specializzazione tecnica superiore, hanno durata di due semestri per un totale di 800-1000 E si realizzano attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali;

- delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore.

2. I percorsi di IFTS rispondono ad un'istanza di specializzazione tecnica e professionale basata sullo sviluppo dei risultati di apprendimento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale di livello secondario. La definizione e declinazione delle specializzazioni tecniche superiori tengono conto della fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni.

3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di IFTS hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacita' di utilizzare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale" e sono definiti in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1).

4. Le competenze relative a standard minimi formativi, sono assunte come risultati di apprendimento per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore secondo la normativa vigente.

B - Criteri di descrizione delle specializzazioni tecniche di riferimento nazionale

1. Le specializzazioni tecniche superiori sono descritte in termini di standard minimi formativi, assunti a livello di sistema Paese, consistenti, per ciascuna specializzazione, in un insieme organico di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto ad aree di specializzazione connesse ai processi di lavoro e alle aree di attivita' delle figure di qualificazione di livello secondario corrispondenti. Le specializzazioni sono descritte a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi corrispondenti a un "core" di competenze valide e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi.

2. Le specializzazioni tecniche sono descritte in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2).

3. Le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a livello regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificita' territoriali del mercato del lavoro. L'eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilita' e conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento e descritta secondo indicazioni coerenti con l'allegato A1 e con il format di cui all'allegato A2.

C - Standard Formativi di Specializzazione Tecnica Superiore

1. L'IFTS e' articolata secondo aree economico-professionali gia' adottate dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e individuata tenendo conto delle competenze in esito ai percorsi triennali e quadriennali nonche' degli apprendimenti in uscita dalla scuola secondaria superiore con particolare riferimento agli indirizzi, a normativa vigente, degli istituti tecnici e professionali di secondo ciclo.

2. Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze comuni sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale.

D. La manutenzione degli Standard formativi nazionali

1. La manutenzione nazionale prevede le seguenti operazioni:

- l'aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori, delle relative competenze tecnico professionali e delle competenze comuni;
- l'individuazione e la descrizione di nuove specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale.

2. Per entrambe le operazioni di manutenzione si prevedono le seguenti fasi procedurali:

a) proposta di aggiornamento degli standard a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in base a criteri e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008 nonche' secondo le indicazioni descrittivo-costruttive di cui di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2);

b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:

- verifica della completezza e conformita' dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1), al format di cui all'Allegato (A.2), comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove e le precedenti denominazioni delle specializzazioni;

- valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo, anche attraverso il confronto con le parti sociali, in riferimento a:

- aderenza delle proposte alle innovazioni dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico in una prospettiva di medio/lungo periodo;

- comprovata sostenibilita'/occupabilita' riferita al target di utenza;

- ricorsivita' e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte;

- coerenza e non sovrapposizione delle proposte con il quadro complessivo di istruzione e formazione tecnica e professionale;

c) condivisione delle proposte di aggiornamento e acquisizione del parere delle parti economiche e sociali e di UPI e ANCI nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

d) approvazione dell'aggiornamento dell'elenco dei certificati di specializzazione di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata.

Allegato A.1

Indicazioni descrittive-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008

1. Elementi descrittivi

1. Le specializzazioni IFTS sono:

- definite da una denominazione che identifica l'ambito della specializzazione;

- collocate nell'ambito delle aree economico-professionali gia' definite dall'accordo del 27 luglio 2011 riguardante la definizione

delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- definite da una o due competenze tecnico-professionali, e loro elementi costitutivi (abilita' e conoscenze), di riferimento nazionale, eventualmente declinate nel profilo regionale sulla base di specifici fabbisogni territoriali; la declinazione regionale puo' comportare anche l'aggiunta di ulteriori competenze, e loro elementi costitutivi (abilita' e conoscenze), ad integrazione e specificazione dello standard minimo nazionale di riferimento;

- referenziate ai codici statistici di riferimento della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP).

2. Il format dello standard minimo di competenze e' definito nell'allegato A.2.

2. Criteri descrittivi dei diversi elementi

2.1 Le specializzazioni IFTS

La denominazione delle specializzazioni di IFTS qualifica lo standard in relazione ai seguenti elementi che lo caratterizzano:

- un processo produttivo o di erogazione di un servizio;
- una tecnologia.

Trattandosi di un ambito di specializzazione la dimensione del processo di produzione/erogazione servizio deve essere circoscritto; in alternativa, in caso di processi articolati e complessi si puo' fare riferimento ad una parte ben chiaramente identificata del processo complessivo. Analogamente il riferimento ad una tecnologia deve essere specifico e caratterizzato da una complessita' compatibile con il livello di apprendimenti in ingresso e gli standard di percorso di cui al DPCM del 2008. In entrambi i casi la denominazione deve avere una chiara riconoscibilita' nel mondo del lavoro.

La referenziazione delle specializzazioni IFTS alle classificazione delle attivita' economiche ATECO e alla classificazione delle professioni ISTAT 2011 e' stata attuata in fasi successive e progressive:

a) Il primo passaggio ha implicato una correlazione tra le figure IFTS, cosi' come individuate negli accordi Stato Regioni precedenti il DPCM del 25 gennaio 2008, e le aree economico professionali. L'area economico professionale (AEP), in coerenza con quanto gia' condiviso, e' stata assunta come esito della referenziazione, e identificata a partire dai codici delle attivita' economiche (classificazione ATECO) e delle unita' professionali (classificazione ISTAT 2011). L'Area economico professionale e' stata gia' adottata per la referenziazione al mondo del lavoro dell'offerta formativa del sistema della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011) e dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011).

b) Il secondo passaggio ha implicato l'analisi dei processi di lavoro riferibili alle attivita' professionali correlate alle diverse AEP e l'individuazione di quei processi di lavoro che potessero essere descritti mediante competenze che non fossero gia' esito dell'offerta formativa gia' in essere e di analogo livello (ovvero percorsi quadriennali e curricoli riformati dell'istruzione tecnica e professionale).

c) Il terzo passaggio, infine, a partire dal codice sorgente Istat ATECO, si e' concretizzato nella lettura analitica dei codici professionali della classificazione ISTAT 2011 corrispondenti, con particolare riferimento alla declaratoria e alle schede descrittive, individuando le abilita' e conoscenze piu' prossime al fine della referenziazione proposta per le nuove specializzazioni IFTS.

2.2 Le competenze tecnico-professionali⁽¹⁾

Per l'identificazione e la descrizione delle competenze

tecnico-professionali di specializzazione, in coerenza con quanto già' condiviso nell'ambito dell'accordo sul sistema di IFP e nella prospettiva di un sistema unitario, si definiscono i seguenti criteri metodologici:

- riferimento ai processi di lavoro ed alle attività' specifiche fondamentali che connotano la specializzazione, e che la caratterizzano in modo essenziale;

- riferimento della competenza, in coerenza al quadro EQF, alla dimensione soggettiva di presidio dei processi di lavoro, e sua descrizione in termini di responsabilità' e autonomia in rapporto alla mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse (in termini di abilità' e conoscenze) necessarie per gestire e presidiare una o più' aree di attività', al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in un determinato contesto e nel rispetto dei parametri attesi;

- conseguente utilizzo, sul piano descrittivo di verbi che maggiormente possono esprimere una tassonomia dei livelli di responsabilità'/autonomia, la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilitate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità' della competenza;

- Identificazione, nella costruzione della competenza, degli elementi costitutivi - le abilità' e le conoscenze - che in coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo:

- le abilità' indicano le capacità' di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità' manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più' ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza;

- le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità' e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di riferimento;

- competenza e abilità' espresse con verbi all'infinito; in via prioritaria nel descrittivo della competenza si utilizza un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non si utilizzano due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa; l'abilità' è' sempre descritta con un solo verbo; sia per le competenze che per le abilità' non si utilizzano mai locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia";

- conoscenze espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi. Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, tenendo conto che la conoscenza è' riferita ad una competenza di specializzazione, questa va integrata con un ambito concreto di applicazione professionale;

- abilità' e conoscenze intese, rispettivamente, come minime ed essenziali perché' necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza;

- mantenimento dello stesso descrittivo, al fine di garantire coerenza linguistica, quando una stessa conoscenza o abilità' si ripete in più' competenze.

¹ Le indicazioni sono basate sulla metodologia definita dall'allegato A1 "Indicazioni descrittivo-costruttive IFP" (di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni del 25 febbraio 2010) e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IFP.

2.3 Le competenze comuni

Le competenze comuni sono sviluppate in forma integrata con le competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite dal DPCM del 25 gennaio 2008 (art. 4, c. 2 punto c). Allo scopo di garantire un peso equilibrato rispetto alle competenze tecnico-professionali, le competenze comuni sono aggregate nei seguenti ambiti di competenza⁽²⁾ :

- relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative;
- gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche.

Nella loro identificazione e definizione si eviteranno sovrapposizioni o duplicazioni con i risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali e del quarto anno rispettivamente, dell'istruzione tecnica/professionale e dell'istruzione e formazione professionale.

² Le competenze scientifiche e tecnologiche sono ricomprese nelle competenze tecnico-professionali

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

